Legge regionale 10 gennaio 1983 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.

Art. 3

Destinazione delle anticipazioni e dei contributi(2)

Le anticipazioni e i contributi di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo sono concessi, con deliberazione del Consiglio comunale, ai privati per:

a) la realizzazione da parte dei proprietari, degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso abitativo;

b) l' acquisto degli alloggi messi in vendita dal Comune;

c) la realizzazione degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso non abitativo o l' acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune.

(1)(3)(4)

La concessione delle anticipazioni e dei contributi è condizionata alla previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta ovvero annotata a cura del Comune ed a spese dell' interessato, con la quale il beneficiario si obbliga per sé e per i propri aventi causa, a praticare, nel caso di locazione o di vendita degli immobili, canoni di locazione e prezzi di vendita preventivamente concordati con il Comune.

(5)

La restituzione dell' anticipazione per l' importo intero della rata decorre a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.

I rientri confluiscono ad incremento e ricostituzione della sovvenzione e sono utilizzati per le medesime finalità previste dall' articolo 2.

A garanzia della restituzione delle anticipazioni concesse viene iscritta ipoteca - anche di secondo grado - sull' immobile.

Note:

1 Primo comma interpretato da art. 57, comma 1, L. R. 45/1993

2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

3 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

4 Parole sostituite al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

5 Parole aggiunte al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002